

## **Regolamento regionale 28 marzo 1996, n. 2 - Piemonte[\[1\]](#)**

### **Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale del territorio comunale della "Città di Torino" e della "Città di Moncalieri".**

Note:

[\[1\]](#) Pubblicato nel B.U. Piemonte 3 aprile 1996, n. 14. Approvato con Delib.C.R. 29 febbraio 1996, 203-3409, pubblicata autonomamente.

[Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione.](#)

[Art. 2 Divieti.](#)

[Art. 3 Norme di comportamento in navigazione.](#)

[Art. 4 Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali.](#)

[Art. 5 Manifestazioni.](#)

[Art. 6 Manutenzione e rifornimenti.](#)

[Art. 7 Scarico rifiuti](#)

[Art. 8 Norme di comportamento degli utenti.](#)

[Art. 9 Informazione.](#)

[Art. 10 Vigilanza.](#)

[Art. 11 Sanzioni.](#)

[Art. 12 Norme di rinvio.](#)

## **Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione.**

1. Le presenti norme disciplinano la sicurezza e la regolarità della navigazione sulle acque del fiume Po, nel tratto del territorio comunale della "Città di Torino" e della "Città di Moncalieri", in forme compatibili con la salvaguardia fluviale e la protezione dei beni culturali ed ambientali territoriali.

## **Art. 2 Divieti.**

1. Sulle acque del fiume Po, nel tratto di territorio comunale della "Città di Torino" e della "Città di Moncalieri", è vietata la navigazione a motore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano:

a) alle unità di navigazione adibite a servizio pubblico autorizzato nel tratto compreso tra il ponte Vittorio Emanuele I (Città di Torino) ed il ponte di c.so Trieste (Città di Moncalieri);

- b) previa specifica autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio regionale competente in materia di Navigazione Interna: alle unità private adibite ad operazioni di controllo e di giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive o di assistenza durante le fasi di allenamento nonché alle unità di navigazione delle scuole nautiche rivierasche, fermo restando l'obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle unità pubbliche in servizio di vigilanza e di soccorso.
4. Nel tratto di fiume Po compreso tra il ponte Vittorio Emanuele I (Città di Torino) ed il confine del Comune di San Mauro Torinese con la Città di Torino, è altresì vietata la navigazione non a motore, fatto salvo per specifiche manifestazioni regolarmente autorizzate, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
5. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.
6. È vietata la residenza a bordo di galleggianti e di unità da diporto.
7. È vietata la balneazione nel tratto di fiume Po oggetto del presente Regolamento, fatto salvo eventuali manifestazioni appositamente autorizzate, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

## **Art. 3 Norme di comportamento in navigazione.**

1. Al fine di evitare incidenti, i natanti devono navigare mantenendo:
- a) in salita (da San Mauro verso Moncalieri) la sponda destra del fiume (lato collinare) se natanti a remi; la sponda sinistra del fiume (lato Borgo Medioevale) se natanti a pagaia, venete o pedalò;
- b) in discesa (da Moncalieri verso San Mauro) la sponda sinistra del fiume (lato Borgo Medioevale) se natanti a remi; la sponda destra del fiume (lato collinare) se natanti a pagaia, venete o pedalò [\[2\]](#).
2. Le unità di navigazione a motore preposte al servizio pubblico autorizzato, devono navigare al centro del fiume (compatibilmente con le condizioni dell'alveo) ad una velocità massima non superiore a 5 nodi). Tali unità, in caso di spostamento della rotta di centro fiume verso le sponde, devono rallentare in occasione dell'incrocio con altre imbarcazioni non a motore, provvedendo ad effettuare segnalazioni acustiche.
3. Tutte le unità da diporto, ad eccezione di quelle che palesemente non governano e/o comunque in difficoltà, devono dare la precedenza:
- a) alle unità in servizio pubblico di linea;
- b) alle unità in servizio di soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza.
4. È vietato ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita degli attracchi delle unità in servizio pubblico di linea di navigazione.
5. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, è fatto obbligo a tutti i conducenti delle unità da diporto di portare i segnali notturni prescritti dalle normative vigenti in materia.

6. Nei casi di nebbia densa per cui la visibilità risulti molto ridotta e tale da non rendere possibile il rilevamento di altre unità, la navigazione dei natanti è sospesa.

Note:

[\[2\]](#) Comma così sostituito dall'art. 1, Reg. 15 luglio 1997, n. 4.

## **Art. 4 Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali.**

1. È vietato:

a) impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca ai moli ed alle strutture di attracco delle unità di navigazione pubblica;

b) ostacolare od intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;

c) l'ormeggio lungo le sponde, ai ponti, alle ringhiere, ai muretti ed alle colonnette delle balaustre. Esso può essere effettuato soltanto agli appositi anelli in ferro e previa autorizzazione dell'Ufficio Regionale competente in materia di Navigazione Interna.

## **Art. 5 Manifestazioni.**

1. È vietato qualsiasi tipo di manifestazione, pubblica e privata, che interessi lo specchio d'acqua del fiume Po, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente in materia di Navigazione Interna.

2. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, di cui al comma 1, è fatto obbligo di rispettare le disposizioni impartite dall'Ufficio regionale competente in materia di Navigazione Interna.

## **Art. 6 Manutenzione e rifornimenti.**

1. È fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione.

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimenti devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburanti o altre sostanze inquinanti, adottando mezzi od attrezzature idonee.

## **Art. 7 Scarico rifiuti**

1. Nel tratto di fiume interessato, sulle sponde, su banchine e pontili, è vietato svuotare e riversare le acque di sentina, nonché lasciare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere.

2. È vietato, altresì, scaricare in acqua rifiuti solidi e liquidi, residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o inquinante.

## **Art. 8 Norme di comportamento degli utenti.**

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalazione della navigazione diurni e notturni nonché ormeggiare o stazionare con le unità di navigazione agli stessi.
2. È vietato abbandonare unità di navigazione o relitti nel tratto di fiume Po oggetto del presente Regolamento.

## **Art. 9 Informazione.**

1. Il presente Regolamento è affisso presso: le Autorità competenti in materia di navigazione, l'Albo pretorio della "Città di Torino" e della "Città di Moncalieri", nonché presso i luoghi di attività nautiche pubbliche e private.

## **Art. 10 Vigilanza.**

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni al presente Regolamento, vengono compiuti dai soggetti preposti di cui all'art. 2 della L.R. 3 agosto 1993, n. 39 ed all'[art. 14](#) della L.R. 17 aprile 1990, n. 28 come sostituito dall'art. 12 della L.R. 19 aprile 1995, n. 65, e precisamente:
  - a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di navigazione interna, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del D.P.R. 22 ottobre 1988, n. 447;
  - b) dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria;
  - c) dal personale di vigilanza dell'Ente di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Tratto torinese;
  - d) dagli agenti di polizia locale, urbana e rurale, dalle guardie di caccia e di pesca nonché dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#);
  - e) dalle guardie ecologiche volontarie di cui all'[art. 37](#) della L.R. 2 novembre 1982, n. 32, convenzionate con l'Ente di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po.

## **Art. 11 Sanzioni.**

1. Chiunque, violi le disposizioni di cui alla presente normativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione prevista dalla L.R. n. 39 del 1993.
2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'[art. 17](#) della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, è il Presidente della Giunta regionale.

## **Art. 12 Norme di rinvio.**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.
2. Attraverso specifici atti amministrativi del Presidente della Giunta regionale, la Regione si riserva di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori eventuali prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione ed alla tutela della pubblica incolumità.